

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI E LA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI ANAGRAFICI SU SUPPORTO INFORMATICO

Il Comune di San Giovanni Gemini rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Panepinto Carmelo nato a San Giovanni Gemini il 26/1/1956, codice fiscale PNPCL56A26H914V;

e

la RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., con sede ad Agrigento in P.zza Metello, 28, rappresentata da Lo Leggio Armando, nella qualità di Procuratore speciale, nato a Campobello di Licata il 11/06/1961 e ivi residente in Via Vittorio Veneto, 69.

VISTI:

- la richiesta inoltrata dalla Riscossione Sicilia S.p.a- Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento – acquisita agli atti al nr 15542 del 18/11/2015.
- la legge del 15 marzo 1997 n. 59, avente ad oggetto “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per le riforme della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ;
- il Dpr. 08/12/2000, nr. 445 contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto leg.vo 18/08/2000, nr. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il quadro normativo di riferimento D.p.r. 223/1989 contenente le disposizioni del regolamento di anagrafe della popolazione;
- l’art. 2 del d.l. 15/01/1993 nr. 6 convertito in legge nr. 63 del 17/03/1993, secondo cui “i comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati devono consentire l’attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l’accesso da parte di detti organismi a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopra citati purchè funzionali all’assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi. I collegamenti devono

assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile nonché delle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di servizio”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/05/1994 (artt. 7 e 8) secondo cui le informazioni ottenute tramite i collegamenti possono essere utilizzate esclusivamente per i fini istituzionali degli organismi, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; ai fini della sicurezza i comuni e gli organismi sopra richiamati regolamentano l'accesso ai dati, sulla base di criteri di autorizzazione, attraverso idonee procedure informatiche atte ad identificare e registrare gli operatori a terminale e le operazioni effettuate e che i comuni e gli organismi sopra richiamati provvedano alla nomina, nell'ambito del proprio personale, di un responsabile dei collegamenti il quale autorizza i soggetti che hanno accesso ai dati;
- l'art. 2 del D. Lgs nr. 29 del 03/02/1993, secondo cui le pubbliche amministrazioni ispirino la loro organizzazione, fra l'altro, al criterio del collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici e che (art. 4) assumono ogni determinazione organizzativa al fine di attuare il criterio suddetto;
- la legge 31/12/1996 nr. 675 e successive integrazioni (legge privacy) art 27, secondo cui la comunicazione e la diffusione dei dati personali a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge e di regolamento;
- la legge 31/12/1996 nr. 675 e successive integrazioni (legge privacy) art 22, secondo cui il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite o per adempiere o esigere l'adempimento di obblighi specificatamente imposti dalla legge. Quando la legge non specifica le operazioni eseguibili o i tipi di dati che possono essere trattati, il trattamento è consentito, previa comunicazione al garante, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità e per assicurare l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge medesima nel rispetto di quanto previsto dalla legge 675/96 disponendo, inoltre, che i certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite;
- ex art.2 quinto comma della legge 15/05/1997 nr. 127, secondo cui i comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, **garantendo il diritto alla riservatezza delle persone** e che tale trasmissione può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici;
- il parere 22 marzo 2000 del Garante per la protezione dei dati personali in ordine alle convenzioni stipulate tra il Comune ed altre pubbliche amministrazioni e con soggetti erogatori di servizi per la trasmissione di dati e documenti contenuti negli archivi anagrafici e di stato civile;

- il parere 30 maggio 2000 del Garante in ordine alla trasmissione dei dati tra archivi anagrafici da un lato e, dall'altro, alle amministrazioni pubbliche, nonché gestori ed esercenti di pubblici servizi;
- il parere 20 giugno 2000 del Garante in ordine alla consultabilità delle Anagrafi comunali;
- il parere reso dalla stessa autorità il 12 luglio 2000 in ordine al Titolare, responsabile ed incaricato del trattamento dei dati personali;

Considerato che le vigenti disposizioni sulla semplificazione amministrativa nell'ex art. 2, comma 5 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'art. 43 del nuovo testo unico della documentazione amministrativa, approvato con D.p.r. nr. 445/00 non ha innovato la previgente disciplina anagrafica, ma ha previsto la possibilità che flussi di comunicazione anagrafiche possono essere favoriti e regolati per aspetti di dettaglio da uno strumento flessibile, quale quello dei protocolli d'intesa e delle convenzioni, le quali però non possono superare i limiti previsti dalla normativa in materia.

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalle norme suddette ed in particolare quelli relativi alla interconnessione e allo scambio di informazioni, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, consentendo anche in tal modo una diminuzione degli accertamenti e certificazioni anagrafici ed una riduzione dei tempi di attesa.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto del protocollo d'intesa)

Il Comune di San Giovanni Gemini e la Riscossione Sicilia S.p.a si impegnano a consentire lo scambio automatizzato dei dati contenuti nei rispettivi archivi. Lo scambio di dati è finalizzato alle rispettive finalità istituzionali e/o di pubblica utilità e sarà reso operativo in osservanza del presente protocollo d'intesa, delle norme richiamate in premessa e nel rispetto della sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi.

Nelle more di un collegamento telematico dell'archivio informatico anagrafico, il servizio anagrafe del Comune agevola l'acquisizione diretta dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini di età superiore al 18° anno, mediante consegna su supporto informatico di una banca dati estratta periodicamente dalla base dati dell'archivio anagrafico.

A seguito del presente protocollo d'intesa, la Riscossione Sicilia S.p.a si impegna a non richiedere certificazioni anagrafiche al Comune di San Giovanni Gemini né ai cittadini residenti nello stesso Comune, salvo diversa richiesta non contenuta nella banca dati fornita.

Art. 2 (Oggetto della banca dati fornita)

Tenuto conto che le esigenze di notifica degli atti di riscossione e degli atti del procedimento esecutivo della Riscossione Sicilia S.p.a- servizio riscossione tributi – sono connesse all'acquisizione dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza corrispondenti al contenuto delle certificazioni rilasciabili a chiunque ne faccia richiesta a norma dell'art. 33 del vigente regolamento anagrafico approvato con il D.p.r. nr 223/89, assicura la comunicazione di detti dati mediante il sistema di cui al predetto art. 1,

precisando che la banca dati fornita deve essere considerata una “banca dati di lavoro” e non un duplicato dell’anagrafe comunale e ciò nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia anagrafica e sulla privacy.

I dati estratti dallo schedario anagrafico dell’archivio corrente ed oggetto del contenuto della banca da fornire consistono in :

- dati attuali dei cittadini residenti;
- dati attuali cittadini residenti all’estero iscritti in Aire;

Particolari elaborazioni dei dati necessitano di specifica richiesta ed autorizzazione e non rientrano nell’oggetto del presente protocollo d’intesa.

Non sarà in nessun caso ammessa la fornitura e la divulgazione di dati sensibili o giudiziari cui agli artt. 22 e 24 della legge 675/96.

Art. 3 (Aggiornamento della banca dati)

Fino a quanto non sarà possibile utilizzare tecnologie informatiche per la trasmissione delle informazioni anagrafiche, al fine di venire incontro alle esigenze della concessionaria servizio riscossione tributi, il servizio anagrafe provvederà all’aggiornamento periodico dei dati anagrafici, compatibilmente con le esigenze di servizio coincidenti con scadenze elettorali e con elaborazioni statistiche disposte per legge o dal Ministero dell’interno, entro la prima decade di ciascun mese.

L’aggiornamento sarà effettuato con consegna di una nuova banca dati su supporto informatico previa restituzione di quella acquisita in precedenza.

Art. 4 (Utilizzazione dei dati e Modalità operative)

I dati di cui sopra devono essere trattati unicamente per i fini di pubblica utilità dichiarati nel presente protocollo d’intesa e non possono essere comunicati o diffusi a privati.

La Riscossione Sicilia S.p.a, in persona del suo procuratore speciale, si impegna a non utilizzare i dati anagrafici per scopi diversi da quelli inerenti le operazioni e l’emissione di qualsiasi atto o provvedimento strettamente necessario per il perseguimento della finalità di notifica degli atti di riscossione e degli del procedimento esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 3 bis della legge 675/96 e art. 4 D.p.r. 318/99, secondo il principio di finalità e di pertinenza.

I dati acquisiti potranno essere utilizzate dalla citata società in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando sempre il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti (art. 9 comma 1, lett. b e d) della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di San Giovanni Gemini come sopra rappresentato, nomina, quale responsabile dell’elaborazione e della consegna della “banca dati di lavoro” alla Riscossione Sicilia S.p.a, le unità di personale comunale in servizio presso l’Ufficio Anagrafei.

Compete alla Riscossione Sicilia S.p.a l’individuazione del personale autorizzato all’accesso, comunicando i relativi nominativi (aggiornandoli quando necessario) al Comune ed attribuendo ad ogni nominativo una

password riservata che consente l'accesso alle informazioni strettamente necessarie e le registrazioni delle operazioni effettuate.

La Riscossione Sicilia S.p.a si impegna ad individuare il personale di cui sopra unicamente fra il proprio personale a tempo indeterminato.

Il procuratore speciale della Riscossione Sicilia S.p.a si impegna, con il presente protocollo d'intesa, a disporre per le necessarie istruzioni ai dipendenti autorizzati ed a vigilare perché siano tutelate le norme sulla sicurezza e trattamento dei dati trasmessi.

Art. 5 (Trattamento dei dati)

Il trattamento dei dati anagrafici riguardanti più titolari e contenuta nella "banca dati di lavoro" fornita dal Comune di San Giovanni Gemini rientra nella esclusiva responsabilità della Riscossione Sicilia S.p.a e per essa al suo procuratore speciale a cui compete anche l'individuazione delle operazioni eseguibili strettamente pertinenti e necessarie alla finalità da perseguire nei singoli casi nonché la riconducibilità delle stesse operazioni alle espresse disposizioni di legge che ne consentono il trattamento.

I dati di cui sopra devono essere trattati unicamente per i fini di pubblica utilità dichiarati nella presente convenzione e non possono essere comunicati o diffusi ai provati.

Art. 6 (Tutela della sicurezza dei dati e obblighi della legge 675/96)

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle disposizioni della legge 675/96 ed alle disposizioni dell'Autorità garante per quanto concerne gli standards di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante.

La Riscossione Sicilia S.p.a si impegna inoltre, a non consentire ad altri soggetti l'accesso alle banche dati, oggetto del presente protocollo d'intesa, e a non divulgare a terzi le informazioni trasmesse.

Art. 7 (Costi per la fornitura della banca dati)

In conformità alle norme richiamate in premessa (D.l 15/01/93, nr. 6 e legge di conversione nr. 63/93 e DPCM 05/05/94) sono a carico della Riscossione Sicilia S.p.a la fornitura dei supporti informatici su cui registrare la banca dati di lavoro.

Art. 8 (Interscambio dati)

In conformità alle norme richiamate in premessa la Riscossione Sicilia S.p.a si impegna a fornire dati in suo possesso a richiesta del Comune di San Giovanni Gemini, per le finalità istituzionali, secondo il principio dell'interscambio di dati e di reciprocità dell'azione.

Art. 9 (Periodo temporale di validità del protocollo d'intesa)

Il presente protocollo di intesa ha validità sino a quanto non sarà possibile utilizzare tecnologie informatiche per la trasmissione delle informazioni anagrafiche dei cittadini residenti, salvo eventuale disdetta nell'ipotesi di violazione da parte della Riscossione Sicilia S.p.a delle disposizioni sulla finalità del trattamento dei dati di cui alla legge nr. 675/96 e del predetto articolato.

Le parti si impegnano ad adeguare la presente convenzione alle disposizioni dell'Autorità del Garante e alle disposizioni di legge.

Copia del presente protocollo d'intesa deve essere inviata alla Prefettura di Agrigento per l'esercizio del potere di vigilanza ai sensi dell'art. 52 del vigente regolamento anagrafico e per l'eventuale informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Giovanni Gemini

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
IL PROCURATORE SPECIALE

COMUNE DI SAN GIOV.GEMINI